

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 08/04/2025

### FATTO

La ricorrente stipulava in data 26/09/2017 un contratto di finanziamento con l'intermediario, rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, di n. 120 rate mensili. Tale contratto veniva estinto anticipatamente in data 31/01/2022, previa emissione del relativo conteggio. L'istante, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 (c.d. Lexitor), alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019 ed alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, chiedeva il rimborso della quota parte degli oneri non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento.

Rimasta insoddisfatta del riscontro avuto dall'intermediario in sede di reclamo, la ricorrente si rivolgeva all'Arbitro, formulando la richiesta di rimborso di complessivi € 2.738,82, oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

L'intermediario si costituiva nel presente procedimento, evidenziando che il contratto sottoscritto dalla cliente contiene la chiara ripartizione tra costi *recurring* e costi *up front*.

In merito alle commissioni in favore dell'intermediario, rilevava che sia il contratto che il c.d. SECCI, indicano con chiarezza l'evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata, atteso che l'art.13 prevede espressamente il criterio della curva degli interessi secondo il piano di ammortamento del contratto di finanziamento per il ristoro delle commissioni. Venivano a tal fine rimborsati in sede di conteggio estintivo € 13,02 per le spese di invio delle comunicazioni periodiche ed € 366,36 a titolo di spese per

commissioni ripetibili. Il resistente, tuttavia, preso atto delle intervenute modifiche normative, provvedeva in data 8/01/2025 a rimborsare alla cliente a mezzo assegno l'importo di € 854,86 per la quota non goduta delle commissioni considerate contrattualmente non ripetibili.

Per quanto concerne le commissioni di distribuzione, invece, le medesime sono indicate espressamente nel contratto come interamente non ripetibili, trattandosi di costi di terzi relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e, come tali, non rientranti nella definizione di costo totale del credito, così come confermato da diverse decisioni giurisprudenziali, le quali fanno diretto riferimento alla sentenza della CGUE del 09/02/2023 (causa C-555/21).

L'intermediario, in sede di conclusioni, chiedeva al Collegio di respingere il ricorso.

## DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto della ricorrente al rimborso di quota parte del costo relativo ad un contratto di finanziamento, rimborsabile a mezzo cessione del quinto della retribuzione, a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.

L'intermediario ha sollevato l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva per quanto concerne la richiesta di restituzione delle commissioni di distribuzione, atteso che il relativo compenso è stato interamente versato all'agente in attività finanziaria intervenuto in sede di stipula del contratto.

La commissione prevista in contratto, invece, non è ricollegabile ad una prestazione eseguita in favore del cliente e pagata per il tramite dell'intermediario, ma ad un costo del credito sostenuto dal resistente stesso in ragione della propria organizzazione della rete di vendita, da quest'ultimo traslato in capo al soggetto finanziato.

L'orientamento consolidato dell'Arbitro ritiene in tal caso sussistente la legittimazione passiva dell'intermediario, atteso che le scelte organizzative operate da quest'ultimo non devono gravare sul cliente (*ex plurimis*, Collegio ABF Bari, n. 3642/24; Collegio ABF Milano n. 2083/24).

Ne consegue che tale eccezione preliminare deve essere respinta.

L'intermediario, a supporto della propria tesi relativa alla mancata rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, ha eccepito la diretta applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 09/02/2023 (causa C-555/21) la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere i costi a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Secondo gli indirizzi consolidati dei Collegi ABF, invece, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali previsto dalla citata direttiva (in specie il c.d. PIES), consente di rendere i consumatori adeguatamente edotti circa la ripartizione tra i costi *recurring* ed *up front*, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (*ex plurimis*, Collegio ABF Napoli, n. 7428/24).

Anche la predetta eccezione preliminare, pertanto, deve essere respinta.

Dispone il vigente art. 125-sexies T.U.B., come modificato dall'art. 11-octies, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), che: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua

*del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".*

Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25/07/2021.

La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: *"- in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni"*.

L'attuale formulazione dell'art. 11-octies, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: *"L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"*.

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, rimborsabile in n. 120 rate mensili, è stato estinto in via anticipata alla scadenza della rata n. 49.

Parte ricorrente chiede la restituzione pro-quota delle commissioni in favore dell'intermediario (parte ripetibile e parte non ripetibile) e delle commissioni di distribuzione, per un ammontare complessivo pari ad € 2.738,72, oltre agli interessi legali. L'istante ha depositato in atti la documentazione contrattuale, comprensivi del c.d. modulo SECCI, da cui si evincono i costi del credito, nonché il conteggio estintivo.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita di essere parzialmente accolto per le considerazioni che seguono.

Le commissioni in favore dell'intermediario sono divise in una parte non ripetibile ed una parte ripetibile. Quest'ultima trova esplicitazione anche nel piano di ammortamento sottoscritto dal cliente ed è stata restituita in sede di conteggio estintivo secondo un criterio definito contrattualmente, ovvero la c.d. "curva degli interessi", per l'ammontare di € 366,36 (in senso conforme, Collegio ABF Napoli n. 4779/24; Collegio ABF Milano n. 11120/23; Collegio ABF Napoli, n. 2202/22).

Le commissioni non ripetibili, invece, devono considerarsi di natura *up front* e, quindi, devono essere restituite secondo il criterio della c.d. "curva degli interessi".

Risulta documentato in atti che l'intermediario ha provveduto tramite assegno a rimborsare

tal voce per l'ammontare di € 854,86, ragion per cui nulla è dovuto a tale titolo.

Le commissioni di distribuzione, per orientamento condiviso dei Collegi, sono di natura c.d. *up front*, trattandosi di attività prodromiche alla stipula del contratto e devono essere rimborsate per l'importo di € 735,94.

Le spese di invio delle comunicazioni sono di natura ricorrente per espressa determinazione contrattuale e risultano già rimborsate in sede di conteggio estintivo per € 13,02.

L'importo complessivo da restituire all'istante, pertanto, ammonta ad € 735,94.

Si precisa tuttavia che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, l'intermediario deve essere tenuto a restituire alla ricorrente la somma complessiva di € 736,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 736,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.  
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO